

**COVID 19 – CREDITI DI IMPOSTA PER LE SPESE DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E LA RELATIVA CESSIONE**  
*I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020*

Il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) convertito in legge n. 77 del 17 5 ha introdotto rispettivamente, i seguenti crediti d’imposta:

- credito di imposta per gli **interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19** di seguito, **“credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”**;
- credito di imposta per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** utilizzati, *nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti*, di seguito **“Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”**.

La circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 ha fornito una serie di chiarimenti per la corretta utilizzazione dei predetti benefici, mentre il Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 ha individuato i criteri e le modalità operative sia per la fruizione degli stessi sia per la loro cessione.

**CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Il *“Decreto Rilancio”* ha introdotto un credito di imposta **del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per un massimo di 80.000 euro** per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro contro la diffusione del virus.

**1. AMBITO SOGGETTIVO**

Beneficiari dell’agevolazione sono i **soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** che **operano in settori specificatamente individuati, associazioni, fondazioni e altri enti privati**, compresi gli enti del Terzo settore.

In particolare, deve trattarsi di:

- a) *attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico* ricompresa in specifici settori di attività individuati attraverso il rinvio a codici ATECO (si veda paragrafo 1.2);
- b) *associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore* senza nessuna limitazione per quanto concerne le attività svolte.


AREA CONTABILITA' E FISCO

In particolare, per quanto concerne i soggetti di cui alla lett. a), il *credito d'imposta* compete a:

- imprenditori individuali, società in nome collettivo ed in accomandita semplice che producono reddito d'impresa **indipendentemente dal regime contabile adottato**;
- enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), 5 del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

**Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, rientrano nell'ambito soggettivo:**


- **i soggetti in regime forfetario;**
- **i soggetti in regime di vantaggio.**



**1.1 Soggetti esclusi**

## AREA CONTABILITA' E FISCO

**Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame**, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo **non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi - articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR.



### 1.2 Attività ammissibili

I soggetti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo **devono operare in uno dei settori individuati con i seguenti codici ATECO 2007.**

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	<b>Gelaterie e pasticcerie</b>
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio

AREA CONTABILITA' E FISCO

79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

## 2. AMBITO OGGETTIVO

**Le spese che danno diritto al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** sono suddivise in **due gruppi**, quello degli *interventi agevolabili* e quello degli *investimenti agevolabili*:

1) **gli interventi agevolabili** sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

- a) gli interventi **edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense**, per la **realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni**, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- b) gli interventi per **l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza** (cosiddetti "arredi di sicurezza");

2) **gli investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o **l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di **apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti**.

## AREA CONTABILITA' E FISCO

In merito alle nozioni di “**innovazione**” o “**sviluppo**”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. Inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 **siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida** per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

### 3. AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d’imposta è pari al **60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro**.



**Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.**

Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, la circolare precisa che **l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020**, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Considerato che nella normativa viene utilizzata l’espressione «**spese sostenute nel 2020**», ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- **per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali**, nonché per le imprese individuali e le società di persone *in regime di contabilità semplificata*, **al criterio di cassa** e, quindi, **alla data dell’effettivo pagamento**, *indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono*. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio della “*registrazione*”, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- **per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria**, **al criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, *indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono ed indipendentemente dalla data dei pagamenti*.

## AREA CONTABILITA' E FISCO

Il calcolo del *credito d'imposta* spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile **al netto dell'iva** laddove dovuta. Si precisa che, **qualora l'IVA sia indetraibile**, essa va inclusa nel costo fiscale dei beni su cui commisurare il *credito d'imposta*.

### 4. UTILIZZABILITÀ DEL CREDITO

Il credito è utilizzabile:

- **esclusivamente in compensazione**, (tramite modello F24)

*in alternativa*

- **entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con *facoltà di successiva cessione del credito*.

Sia l'utilizzo del *credito d'imposta in compensazione* tramite modello F24, sia la **cessione a soggetti terzi** possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

**La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione, da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso, solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021;** eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 *non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso*.



#### 4.1 Utilizzo in compensazione del credito di imposta

L'utilizzo in compensazione del *credito d'imposta* **deve avvenire tramite modello F24** da presentare *esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate*. Con apposita risoluzione sarà istituito il codice tributo.



## AREA CONTABILITA' E FISCO

Il *credito d'imposta* spettante, ed i corrispondenti utilizzi, andranno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

### 4.2 Cessione del credito

Con il provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 sono state definite le modalità indicate di seguito con le quali i soggetti beneficiari comunicano, all'Agenzia delle Entrate, in luogo dell'utilizzo diretto, **l'opzione per la sua cessione, anche parziale**, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

### 4.3 Cumulabilità con altre agevolazioni

Viene espressamente previsto che il *credito d'imposta* è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*.

Il credito d'imposta, come indicato dalle istruzioni relative alla presentazione della comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, **è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.**

## 5. RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI

Il credito di imposta, a differenza di quanto previsto per il credito di imposta sanificazione, **è imponibile ai fini delle Imposte Dirette e dell'IRAP.**

### CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Il **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**, introdotto dal "*Decreto Rilancio*", **ha abrogato** il precedente analogo incentivo introdotto dal decreto "*Cura Italia*" e rimodulato dal decreto "*Decreto Liquidità*".

In particolare, il credito di imposta sulle spese di sanificazione da ultimo introdotto ("*Decreto Rilancio*"), oltre ad abrogare le analoghe disposizioni precedentemente citate:

- **estende la platea dei soggetti beneficiari** (agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti),
- **estende le spese agevolabili** (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione),
- **aumenta la misura del beneficio individuale** (il credito d'imposta passa dal 50% al 60% ed il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).

Confartigianato Como

## 6. AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il *credito d'imposta*, che non può superare l'importo di 60.000 euro per azienda, **spetta ora nella misura del 60%** delle spese sostenute nel 2020 nel limite complessivo dello stanziamento di 200 milioni di euro previsto per l'anno 2020 (rispetto alla precedente percentuale del 50% prevista dal Decreto Liquidità).



**Il limite massimo**, 60.000 per beneficiario, **è riferito all'importo del credito d'imposta** e non a quello delle spese ammissibili.

Pertanto, il *credito d'imposta*, per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, spetterà nella misura del 60% delle **spese ammissibili sostenute**, ove **l'ammontare** complessivo delle stesse sia **inferiore o uguale a 100.000 euro**.

Nel caso in cui le spese siano superiori a tale ultimo importo, il *credito d'imposta* spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle **spese sostenute nel 2020**, **l'agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell'anno** e, quindi, **anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020**, data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio" ed istitutivo del *credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione*.

## 7. AMBITO OGGETTIVO

**I destinatari del beneficio** sono *gli esercenti attività d'impresa, arte o professione – indipendentemente dalla natura giuridica*, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, *nonché dal regime contabile adottato* – nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:


- **imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice** che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- **enti e società** indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- **stabili organizzazioni di soggetti non residenti** di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- **persone fisiche e associazioni** di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR;
- **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore;

AREA CONTABILITA' E FISCO

- **enti religiosi** civilmente riconosciuti.


Anche nel caso del *credito di imposta per le spese di sanificazione* la norma **non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile** dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo:

- **i soggetti in regime forfetario;**
- **i soggetti in regime di vantaggio;**
- **gli imprenditori e le imprese agricole**, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.



### 7.1. Soggetti esclusi

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame, **coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.



## 8. AMBITO OGGETTIVO

Risultano agevolabili le **spese sostenute nel 2020** riguardanti uno od entrambi i seguenti interventi:

1. **sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati** nell'ambito dell'attività lavorativa;
2. **acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza**, e in particolare:
  - dispositivi di **protezione individuale tra cui guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  - **prodotti detergenti e disinfettanti**;
  - dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti**, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea comprensive delle eventuali spese di installazione;
  - dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali **barriere e pannelli protettivi**.

### 8.1 Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti

Con circolare 20/E in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per attività di "**sanificazione**", si intende quell'attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

La circolare chiarisce che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente **apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti**.

Le **spese di sanificazione possono essere svolte anche in economia dal soggetto beneficiario** avvalendosi di **propri dipendenti o collaboratori**.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nella predetta fattispecie, devono essere rispettate le indicazioni contenute nei *Protocolli di regolamentazione vigenti*, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito d'imposta in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.

### 8.2 Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti

Come già indicato con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da:

Confartigianato Como

## AREA CONTABILITA' E FISCO

- **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3,**
- **guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.**

Nel caso in cui per alcuni dispositivi di protezione individuale è richiesta la **conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea**, l'Agenzia delle Entrate precisa che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Ai fini delle attività di controllo, pertanto, **sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.**

Considerato che il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, ne deriva che **sono agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco** (comma 2 articolo 125 del "Decreto Rilancio"), **sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.**

L'Agenzia delle entrate, infine, considera ammissibili al beneficio anche le spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. - **sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea - acquistati per tutto il periodo 2020**, anche ante Covid-19, necessari, tra l'altro, a prevenire e contenere la diffusione della malattia Covid-19.

### 9. MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

Sono agevolate le «**spese sostenute nel 2020**» e, ai fini dell'imputazione delle spese stesse, occorre fare riferimento:

1. **per le persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (*nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata*), al **criterio di cassa** ossia, alla **data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Esempio**, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del *credito d'imposta* solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. **Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione** del criterio della "registrazione" il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
2. **per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria**, al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, **indipendentemente dalla data di avvio degli interventi** cui le spese si riferiscono **e indipendentemente dalla data dei pagamenti.**

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile (sull'imponibile) al netto dell'Iva laddove dovuta. Qualora l'Iva risulta essere indetraibile, essa va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta.

Confartigianato Como

Il credito d'imposta è **utilizzabile**:

- **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa**;
- **entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

### 9.1 Utilizzo in compensazione del credito di imposta

L'utilizzo in compensazione del *credito d'imposta* deve avvenire tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. **A tal fine verrà istituito apposito codice tributo.**



### 9.2 Utilizzo del credito di imposta

In relazione all'utilizzo del *credito d'imposta* nella dichiarazione dei redditi occorre fare **riferimento** alla dichiarazione relativa al **periodo d'imposta in cui la spesa** per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale **è stata sostenuta**.

Inoltre, per utilizzare il *credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione*, **è necessario che tali spese risultino sostenute nel 2020**.

Il credito spettante, ed i corrispondenti utilizzi, andranno indicati nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta**, specificando:

1. la quota utilizzata in dichiarazione,
2. la quota compensata tramite modello F24
3. la quota ceduta.

L'eventuale **credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi ma**, in assenza di una espressa indicazione, **non potrà essere richiesto a rimborso**.

### 9.3 Cessione del credito

## AREA CONTABILITA' E FISCO

*Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione può essere ceduto e la cessione è esercitabile «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021».*

**Il cessionario** può utilizzare esclusivamente il credito:

- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
- **in compensazione.** La quota di credito non utilizzata nell'anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno stesso.

In relazione al cessionario, la **quota di credito non utilizzata nell'anno** in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle Entrate **non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.** In tali casi, *il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato potrà essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione.*

### **10. RILEVANZA FISCALE DEI CREDITI D'IMPOSTA**

*Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.***

**IL MODELLO PER FRUIRE DEI CREDITI DI IMPOSTA SULLE SPESE DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEL CREDITO DI IMPOSTA SULLE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER LA DI CESSIONE DEL CREDITO**

Il **Provvedimento n. 259854/2020 del 10 luglio 2020**, definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

- a) del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni;
- b) del **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito;
- c) nonché **le modalità con le quali i soggetti beneficiari comunicano** all'Agenzia delle Entrate, in luogo dell'utilizzo diretto dei crediti d'imposta (per l'adeguamento dei posti di lavoro e per quello relativo alle spese di sanificazione), **l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

Il modello è stato predisposto per consentire ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per godere dei due crediti d'imposta di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e **l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.**

## AREA CONTABILITA' E FISCO

Tale comunicazione deve inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

- a) **il servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) **i canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

### **11. COMUNICAZIONE DELLE SPESE DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO DI IMPOSTA**

La **comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

È possibile:

- a) **inviare una comunicazione sostitutiva**; in tal caso l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima Comunicazione.
- b) **presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta** precedentemente comunicato, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della comunicazione originaria.

**La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.**

Il modello prevede che sia indicato, nell'apposito campo il codice *ATECO*, la relativa tipologia di attività economica svolta.

**Nel caso in cui il codice ATECO** indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all'Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la comunicazione è scartata.



AREA CONTABILITA' E FISCO

Il **cessionario** è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

**13. COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA**

La **comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.**

Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:

- **inviare una nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima Comunicazione;
- **presentare la rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della comunicazione originaria.

**COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		,00
	Totale spese		,00
	Credito d'imposta		,00

Nel riquadro deve essere indicato **l'ammontare delle spese** (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) **per la sanificazione e l'acquisto di DPI** (Dispositivi di Protezione Individuale), nonché il relativo credito d'imposta, pari al 60% di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

Nel campo **"Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione"** deve essere indicato **l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione.** La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

## AREA CONTABILITA' E FISCO

Nel campo **“Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020”** deve essere indicato **l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020**. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

Nel campo **“Totale spese”** deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti.

Nel campo **“Credito d'imposta”** deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 60% dell'importo indicato nel campo **“Totale spese”**; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.

Come indicato dal Provvedimento, **ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.**

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, **la percentuale è pari al 100%.**

### **14. CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

**Il soggetto cedente** può optare, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre 2021 per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione del credito deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

**Il cessionario** a sua volta è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.